Comune di
MONTALTO UFFUGO

Comune di
RENDE

Comune di
SAN VINCENZO LA COSTA

(Provincia di Cosenza)

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
E
Protocollo N.0007542/2025 del 22/04/2025

CONVENZIONE per la GESTIONE della

CENTRALE UNICA di COMMITTENZA "TRASPARENZA"

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno **__** del mese di **__** presso la sede del Comune di **RENDE**, sita in PIAZZA SAN CARLO BORROMEO

TRA

il Comune di RENDE, con sede legale in piazza San Carlo Borromeo, codice fiscale 00276350782, legalmente rappresentato dal Dott. _____, nato a _____ il _____, componente della Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. del 28.06.2023, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della delibera Commissariale n. __ del _____ adottata con i poteri del Consiglio comunale, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di MONTALTO UFFUGO, con sede legale in piazza Municipio, codice fiscale 00348990789 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. __ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di SAN VINCENZO LA COSTA, con sede legale in via Municipio, codice fiscale 00395370786, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- l'art. 62 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito Codice o Codice dei contratti pubblici) stabilisce che:

a) Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. del Codice;
b) le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 63 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata;

- l'art. 63 del d.lgs. 36/2023 prevede che:

a) è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 del Codice consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco;
b) La qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione si articola in tre fasce di importo; ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori;
c) L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4 rilasciando la qualificazione medesima;

- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 dello stesso D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

PREMESSO, INOLTRE:

- che i Comuni di RENDE, MONTALTO UFFUGO e SAN VINCENZO LA COSTA, appartenenti alla provincia di Cosenza, hanno approvato, con le seguenti deliberazioni adottate dai rispettivi Consigli Comunali uno schema di convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori mediante individuazione di un ente capofila operante come Centrale Unica di Committenza (di seguito per brevità CUC) per gli stessi Comuni associati:

a) deliberazione n. 58 del 14/11/2018, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di RENDE, esecutiva ai sensi di legge;
b) deliberazione n. 39 del 26/11/2018, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di MONTALTO UFFUGO, esecutiva ai sensi di legge,
c) deliberazione n. 33 del 30/11/2018, adottata dal Consiglio Comunale del Comune DI SAN VINCENZO LA COSTA, esecutiva ai sensi di legge,

- che la relativa convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci degli enti aderenti e la centrale Unica di Committenza è stata denominata “Trasparenza”;
- che con successive Deliberazioni dei rispettivi consigli comunali (n. 12 del 04/04/2022 di Rende, n. 11 del 19/04/2022 di Montalto Uffugo e n. 2 del 08/04/2022 di San Vincenzo la Costa) si è proceduto a rinnovare l’associazione come centrale unica di committenza tra i suddetti comuni;
- che la relativa convenzione di rinnovo della Centrale Unica di Committenza è stata sottoscritta digitalmente dai Sindaci degli enti aderenti e che la stessa individua il comune di Rende quale ente capofila;
- che la Centrale Unica di Committenza Trasparenza risulta attualmente qualificata per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di appalti e concessioni di qualsiasi importo ed è iscritta all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti con il codice AUSA 0000548711;

tra le parti costituite,

si CONVIENE, si PATTUISCE e si STIPULA quanto segue.

Capo I
Finalità ed elementi di riferimento

Art. 1 - (Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.

2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 62 del D.Lgs. 36/2023. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione.

3. La convenzione è finalizzata a:
a) consentire ai Comuni associati l’ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 62 del Codice e dalle disposizioni ad esso correlate;
b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.

4. La convenzione è aperta all’adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l’ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

5. L'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 62 del Codice e quindi della presente convenzione è riferito ai contratti di appalto pubblico di lavori, forniture e servizi ivi compresi i servizi tecnici, nonché ai contratti di concessione di lavori e servizi pienamente assoggettati alle disposizioni del Codice dei contratti. Sono sottratti all'obbligo di acquisizione in forma aggregata gli appalti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice (contratti di cui all'art. 56 del D.Lgs 36/2023).

6. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle eventuali Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del d.lgs. n. 267/2000.

7. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni fatte in nome e per conto delle società in house, partecipate dai comuni aderenti alla convenzione stessa.

8. La presente convenzione non si applica neppure:
a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.

9. La presente convenzione non si applica, inoltre:
a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati, con esclusione di quanto previsto al precedente comma 8;
b) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio;
c) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dal D.Lgs. 36/2023 e da altre disposizioni di legge.

10. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 36/2023 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dalla Delibera Anac n. 584 del 19 dicembre 2023.

Art. 2

(**Comune capofila operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati)**

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione designano ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 come ente capofila il Comune di RENDE per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. dall'art. 62 del D.Lgs. 36/2023.

2. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 62 del Codice al Comune di RENDE individuato come ente capofila, il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione, nonché fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

3. Il Comune di RENDE istituisce una struttura organizzativa operante quale CUC in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate, in rapporto a quanto previsto dall'art. 62 del D.Lgs. 36/2023.

4. I Comuni associati sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa operante come CUC le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

5. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 62 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della presente convenzione.

4. La struttura organizzativa istituita dal Comune di Rende quale CUC non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:
a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
c) ai riferimenti fiscali;
d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

6. Fanno parte della struttura operativa della CUC, per garantire la corretta funzionalità della stessa e gli adempimenti normativi, i Dirigenti e/o responsabili del settore/servizio tecnico di ogni Ente aderente, i funzionari e gli istruttori del settore nel quale è incardinata la CUC nel comune capofila, nonché i Responsabili Unici di Progetto/Responsabili del Procedimento delle singole fasi nominati dagli Enti aderenti per ogni singola procedura di gara.

Art. 3
(Operatività della convenzione e durata)

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di anni cinque, dalla sua sottoscrizione, al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come CUC.

2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi e a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.

3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Capo II
Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati

Art. 4

(Funzioni esercitate dall'ente capofila operante come CUC e principi regolanti l'esercizio delle attività)

1. Al Comune designato ente capofila operante come CUC sono delegate in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 le seguenti funzioni e attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:
a) Nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:
a.1) predisposizione, di concerto con i RUP dei Comuni associati, della modulistica standardizzata ed omogenea in ordine agli schemi dei bandi di gara, relativi disciplinari e lettere d'invito;
b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
b.1.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso e per la valutazione della documentazione amministrativa nelle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - OEPV) o nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i comuni associati e nel rispetto degli artt. 51 e 93 del D.Lgs 36/2023;
b.2.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase della proposta di aggiudicazione, quali, in particolare:
b.2.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
b.2.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
b.2.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte a mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
b.2.7.) gestione di tutte le attività sino alla proposta di aggiudicazione mediante il Seggio di gara o la Commissione

giudicatrice.

2. Il Comune designato ente capofila operante come CUC provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino alla proposta di aggiudicazione.

3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal d.lgs. n. 36/2023 ed in stretta collaborazione con il Comune associato con il quale si confronterà in ogni singola fase e/o sottofase.

4. Il Comune designato come ente capofila operante come CUC organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito della Centrale unica di committenza. Tale sistema consente il collegamento con il protocollo informatico e con i sistemi di conservazione del Comune designato come ente capofila.

Art. 5
(Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall'ente capofila operante come CUC svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni, avvalendosi dei Responsabili Unici di Progetto e dei Responsabili del Procedimento delle singole fasi, nominati dall'Ente aderente per ogni singola procedura, e che fanno parte della struttura operativa della CUC:
a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:
a.1.) la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione del programmi annuali e pluriennali del lavori e delle forniture di beni e servizi;
a.2.) l'individuazione del Responsabile Unico del Progetto e dei Responsabili del Procedimento per le singole fasi, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs 36/2023 ed in base a quanto stabilito dagli articoli 16, 18 e 19 della presente convenzione;
a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, del lavori, del servizi e delle forniture;
a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui all'art. 41 del D.lgs 36/2023 e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;
a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata;
a.6.) la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta ai sensi dell'art. 72 del d.lgs 36/2036;
a.7.) tutte le attività collaborative con la CUC finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;
b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
b.1.) redazione degli atti di gara con particolare riferimento al bando di gara, al relativo disciplinare e alla lettera d'invito nelle procedure ristrette e negoziate, secondo gli schemi predisposti dalla Centrale Unica di Committenza;
b.2) avvio della procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 17 del D.Lgs 36/2023 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;
b.3.) collaborazione con l'ente capofila operante come CUC in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);
b.4.) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, previa effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 99 del D.Lgs 36/2023, mediante intervento del Responsabile Unico del Progetto (o del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento) con utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE2);
b.5.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e in rapporto ad una delle soluzioni individuate dall'art. 7 della presente convenzione;
c) nella fase di esecuzione del contratto:
c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal d.lgs. n. 36/2023, nonché da normative specifiche;

c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali modifiche al contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 120 del Codice, con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza;
c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;
c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;
c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

2. L'ente capofila operante come CUC, prima dell'avvio delle procedure di propria competenza, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti, nonché la conformità degli atti di gara agli schemi predisposti e alle normative di settore evidenziando, nel caso, al singolo Comune associato eventuali criticità o illegittimità.

3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più comuni associati, l'ente capofila operante coma CUC provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma 2.

Art. 6
(Attività dell'ente capofila operante come CUC e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata)

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune associato che necessiti dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette all'ente capofila operante come CUC per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.

2. L'ente capofila operante come CUC può evidenziare al singolo Comune associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l'utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente in autotutela.

3. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la procedura di affidamento disciplinata:
a) dall'art. 76 del d.lgs. n. 36/2023, quando non preceduta da bando di gara;
b) da altre disposizioni di legge definitorie di deroghe alle procedure ad evidenza pubblica.

4. Nel caso, invece, di ricorso alla procedura negoziata per affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, di cui all'art. 50 comma 1 lett. e) del Codice (per servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 140.000,00), ovvero art. 50 comma 1 lett. c) e d) (per lavori di importo superiore a euro 500.000,00) gli Enti aderenti trasmettono alla CUC, unitamente alla determinazione a contrarre, l'elenco degli operatori economici da invitare.

Art. 7
(Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dell'ente capofila operante come CUC)

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente capofila operante come CUC riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:
a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.

2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'Ufficio dell'ente capofila operante come CUC riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte dei Comuni associati possono dare luogo:
a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.

3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, i Comuni associati definiscono, in accordo con

l'ente capofila operante come CUC, la scelta più idonea in rapporto:
a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;
b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

Art. 8
(Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento)

1. Gli Enti aderenti alla CUC possono effettuare autonomamente ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Art. 9
(Attività di committenza ausiliaria)

1. La Centrale Unica di Committenza potrà svolgere, ai sensi del comma 11 dell'art. 62 del Codice, attività di committenza ausiliarie in favore di altre stazioni appaltanti e, in particolare:
a) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
b) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
c) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.

2. Nel caso un altro Ente richieda alla CUC attività di committenza ausiliaria, il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC, individuato in base all'art. 17 della presente convenzione, valuterà la possibilità di svolgimento delle predette attività, riscontrando, nel termine di dieci giorni, la richiesta.

3. L'Ente richiedente dovrà rimborsare alla CUC i costi diretti sostenuti (contributo per l'autorità di vigilanza, incarichi professionali, etc.), nonché contribuire ai costi generali di gestione e funzionamento, mediante versamento di una somma pari all'1% (uno per cento) del valore posto a base di gara.

4. I rapporti tra Ente richiedente e Cuc saranno regolamentati mediante apposita deliberazione di Giunta Comunale

Art. 10
(Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni).

1. L'ente capofila operante come CUC svolge, su indicazione di uno o più comuni associati alla presente convenzione, le procedure per l'affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio-assistenziale o socio-educativa, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 381/1991.

2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali di cui al precedente comma 1 sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici con la propria determinazione n. 3/2012 e ss.mm.ii..

3. Le procedure di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere svolte in modo autonomo dai singoli comuni associati alla convenzione, quando il singolo affidamento abbia un valore inferiore a quanto previsto al comma 1 dell'art. 62 e non vi siano impedimenti di carattere normativo a tale modalità operativa.

Art. 11
(Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza)

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dall'articolo 140 del D.Lgs 36/2023, sono espletate a cura di uno tra i dipendenti del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure individuati quali soggetti operanti nell'ambito dell'ente

capofila individuato come CUC in base al successivo art. 16 della presente convenzione.

2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

3. Il Responsabile Unico del Progetto di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 140 del D.Lgs 36/2023, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal Codice, operando in base all'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 16 della presente convenzione nell'ambito delle attività dell'ufficio unico individuato quale CUC.

Art. 12
(Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali)

1. I Comuni associati alla convenzione possono singolarmente acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale, alle condizioni stabilite dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4/2011, aggiornata da ultimo con Deliberazione Anac n. 585/2023:
a) le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno del proprio regolamento di contabilità ai sensi degli artt. 152 e 153 del d.lgs. n. 267/2000;
b) le spese devono essere effettuate facendo ricorso al fondo economale ed entro un limite di importo massimo, fissato per tipologie di singola spesa nel regolamento di contabilità;
c) non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente;
d) la gestione di tali spese deve avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.

Art. 13
(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dell'ente capofila operante come CUC e gestione delle richieste di accesso)

1. L'ente capofila operante come CUC conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base all'art. 35 del D.Lgs 36/2023, nei termini consentiti dal medesimo art. 35 sino alla fase della proposta di aggiudicazione, il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC individuato in base all'art. 17 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

Art. 14
(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dell'ente capofila operante come CUC)

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'ente capofila operante come CUC, l'ente stesso collabora:
a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso all'ente capofila operante come CUC.

3. I Comuni associati valutano il quadro delineato dall'ente capofila in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.

4. L'esito del contenzioso è comunicato all'ente capofila operante come CUC al fine di consentire allo stesso:
a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 93, comma 6 del Codice per la composizione delle

Commissioni giudicatrici.

Capo III
Organizzazione
Articolo 15
(Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi)

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila come CUC si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di Rende, individuato quale ente capofila.

2. Il Comune individuato come ente capofila, sentiti gli enti associati anche nelle forme di cui al successivo articolo 21:
a) approva specifiche disposizioni regolamentari / integrative del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza;
b) con determinazione del Responsabile della CUC, approva la dotazione organica della Centrale.

3. Il Sindaco del Comune individuato come ente capofila, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC al quale sono attribuite in particolare le funzioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.

4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC è individuato fra le unità di personale dell'Ente capofila, dovendo risultare dirigente ovvero soggetto incaricato di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza.

5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.

6. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 2, il Responsabile della struttura CUC coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come CUC, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.

7. Le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come CUC sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (PEG) del Comune individuato come ente capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale unica, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.

8. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente individuato quale ente capofila.

9. La struttura organizzativa operante come CUC adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune individuato come ente capofila.

10. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano:
a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;
b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.

11. In relazione altresì agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale

specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come CUC.

Art. 16
(Risorse umane operanti presso la CUC)

1. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere, limitatamente alle procedure di propria competenza, attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai singoli Comuni associati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) tra i dipendenti da individuare sono inclusi:
a.1.) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile Unico del Progetto e di Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;
a.2.) soggetti già operanti presso il singolo Comune associato come Responsabile Unico del Progetto e di Responsabile del Procedimento per la singola fase, a tal fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;
a.3.) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:
a.3.1.) attività di assistenza al Responsabile del Progetto;
a.3.2.) attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;
a.3.3.) attività quali esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate, ai sensi degli artt. 51 e 93 del Codice, nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
a.3.4.) attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (segretario verbalizzante);
b) tra i dipendenti da individuare sono inclusi anche soggetti idonei a svolgere il ruolo di Responsabile unico del Progetto, assoggettabili a nomina in relazione alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in rapporto a quanto previsto dai successivi articoli 18 e 19.

3. I Comuni associati mettono a disposizione dell'Ente capofila operante come Centrale unica di committenza, limitatamente alle procedure d'interesse del singolo Comune associato, le risorse umane individuate in base ai precedenti commi 1 e 2 e definiscono soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.

Art. 17
(Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC – Ruolo e competenze)

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza attribuisce ad un Responsabile di servizio – dirigente o funzionario titolare di Elevata Qualificazione, la responsabilità dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza.

2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Centrale unica di committenza, è formalizzata con atto del Sindaco del Comune individuato come ente capofila, in accordo con gli altri Sindaci dei Comuni associati.

3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.

4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC svolge, in particolare, le seguenti attività:
a) <u>per le fasi propedeutiche allo svolgimento delle procedure di affidamento</u>:
a.1.) adozione degli atti organizzativi necessari a consentire il corretto svolgimento delle procedure, compresi gli atti di individuazione dei soggetti operanti nell'ambito delle varie procedure in base a quanto previsto dalla presente convenzione;
b) <u>per le fasi relative allo sviluppo delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:</u>
b.1.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-

fase della proposta di aggiudicazione, quali, in particolare:
b.1.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
b.1.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
b.1.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso e nella valutazione della documentazione amministrativa per le procedure con utilizzo dell'OEPV) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) d'intesa con i Comuni associati e nel rispetto degli artt. 51 e 93 del Codice;
b.1.4.) presidenza del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso e nella valutazione della documentazione amministrativa per le procedure con utilizzo dell'OEPV);
b.1.5.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
b.1.7.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo della Commissione giudicatrice;
b.1.8.) supporto ai RUP del Comune associato, nell'interesse del quale la gara viene svolta, per la verifica dei requisiti;
b.1.9.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della gara nell'ambito delle procedure informative, con il supporto del RUP del Comune associato nell'interesse del quale la gara viene svolta;
b.3.10.) gestione di tutte le attività sino alla proposta di aggiudicazione in qualità di Presidente del Seggio di gara o di supporto alla Commissione giudicatrice;
c) per le fasi successive all'affidamento di lavori, servizi e beni:
c.1) acquisizione ed elaborazione delle informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l'affidamento mediante procedura negoziata;
c.2.) eventuale svolgimento delle procedure di affidamento mediante procedura negoziata.

5. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell'ente capofila operante come CUC in base alla presente convenzione, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 6.

Art. 18

(Responsabile Unico del Progetto per le acquisizioni di lavori, servizi e beni)

1. I Comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, in base all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile Unico del Progetto ed eventuali Responsabili di procedimento di fase, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.

2. Il Responsabile Unico del Progetto nominato in base al precedente comma 1 e coadiuvato da eventuali responsabili di fase:
a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture di beni previste dal d.lgs. n. 36/2023 e dai provvedimenti attuativi dello stesso, con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;
b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 36/2023;
c) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 17, per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
f) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del d.lgs. 36/2023 e dai provvedimenti attuativi dello stesso;
g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

3. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori facendo ricorso all'ente capofila operante come CUC, in base all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del Progetto ed eventuali

Responsabili di procedimento di fase, che entrano a far parte della struttura operativa della CUC.

4. Il Responsabile Unico del Progetto nominato in base al precedente comma 3 e coadiuvato da eventuali responsabili di fase:
a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal D.Lgs 36/2023 e dai provvedimenti attuativi dello stesso con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;
b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 36/2023;
c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;
d) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC individuato in base al precedente art. 17, per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
g) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all'esecuzione e al controllo dell'appalto come regolate dalle disposizioni del d.lgs. 36/2023 e dei provvedimenti attuativi dello stesso;
h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nonché da altre norme.

5. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni da parte del Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC individuato in base al precedente art. 17, il Responsabile Unico del Progetto nominato dal singolo Comune associato, nonché i Responsabili di Procedimento delle singole fasi:
a) è scelto, per quanto possibile, tra i soggetti individuati in base all'art. 16 della presente convenzione e, pertanto, afferenti all'organizzazione della struttura operante come CUC;
b) interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di lavori, svolgendo presso la struttura operante come Centrale unica di committenza le seguenti attività:
b.1.) acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e, quando richiesto, del codice unico di progetto (CUP), in relazione gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
b.2.) realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC;
b.3.) svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 110 del D.Lgs 36/2023 e nel rispetto della procedura definita nello stesso art. 110 nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base al commi 1 dell'art. 110 del D.Lgs 36/2023;
b.4.) realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;
b.5.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Progetto nell'ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
b.6.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

6. Il Responsabile Unico del Progetto ed eventuali Responsabili di fase intervengono per particolari procedure di acquisizione o connesse alle medesime nei casi e secondo i profili operativi specificati nei precedenti articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13. In tali procedure, gli stessi intervengono sempre operando nell'ambito delle attività riferibili alla Centrale, quando non diversamente previsto.

7. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC individuato in base al precedente art. 17 può coincidere con il Responsabile Unico del Procedimento del Comune individuato come ente capofila.

Art. 19
(Responsabile Unico del Progetto per acquisizioni di beni e servizi relative ad esigenze di più Comuni associati)

1. Il Responsabile del Progetto per acquisizioni di beni e servizi volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati è individuato dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza tra i soggetti nominati dai singoli Comuni come Responsabili del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice ed individuati come soggetti operanti con tale ruolo presso la Centrale stessa, d'intesa con i Comuni medesimi.

2. Il Responsabile del Procedimento individuato in base a quanto previsto dal comma 1:

a) coordina i progetti di appalto elaborati dai singoli Comuni, tenendo conto delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati speciali descrittivi prestazionali;
b) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC per la definizione del quadro complessivo dell'appalto, verificando con i singoli Comuni se lo stesso deve essere affidato con suddivisione per lotti o con gestione unitaria in un lotto unico;
c) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC per la definizione, in accordo con i singoli Comuni e in rapporto ai progetti approvati, del criterio di valutazione delle offerte nonché, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli criteri e sub-criteri, i relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché la metodologia di attribuzione dei punteggi;
d) acquisisce il codice identificativo gara (CIG) per tutti i lotti relativi all'appalto o per l'eventuale unico lotto;
e) opera nella Banda Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per le attività riferite al Responsabile del Progetto in relazione all'avvio della procedura di gara e alla comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva;
f) gestisce tutte le attività imputabili al Responsabile del Progetto nell'ambito delle procedure informative delle diverse banche dati;
g) svolge le operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto della procedura definita nello stesso art. 110, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base al commi 1 dell'art. 110 del D.Lgs 36/2023;
h) effettua le operazioni di comprova dei requisiti dell'aggiudicatario ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs 36/2016;
i) svolge ogni altra operazione relativa alla procedura di acquisizione riferibile al Responsabile del Progetto prevista dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
l) trasmette ai singoli Comuni tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di acquisizione, al fine di consentire agli stessi di provvedere all'aggiudicazione;
m) collabora con i singoli Comuni, in relazione all'aggiudicazione, al fine di consentire agli stessi la comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dal Codice.

3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di beni e servizi, i soggetti individuati dai singoli Comuni associati come Responsabili di Progetto/Procedimento ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e operanti nell'ambito della Centrale di Committenza subentrano al Responsabile del Progetto di cui al comma 1 del presente articolo in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dal Codice e da altre norme.

4. Ai fini del precedente comma 3, i singoli Comuni associati formalizzano il subentro del proprio Responsabile del Progetto/Procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica.

Art. 20
(Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso o nella valutazione della documentazione amministrativa nel caso di OEPV) la presidenza dello stesso può essere assunta dal Responsabile delle struttura organizzativa operante come CUC, individuato in base all'art. 17 della presente convenzione, dal Responsabile Unico del Progetto, ovvero da un funzionario apicale del comune associato nell'interesse del quale la procedura di affidamento viene svolta.

2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza:
a) individuando i componenti della stessa, con le modalità previste all'art. 93 del Codice, nell'ambito dei dipendenti degli Enti aderenti alla CUC, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali; alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP. Solo in mancanza di adeguate professionalità, il Presidente e i singoli componenti della commissione possono essere scelti anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni;
b) procedendo alla nomina nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall'art. 16 del D.Lgs 36/2023 e dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990;
c) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate dall'art. 93 comma 5 del D.Lgs 36/2023 per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto;

3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC nomina come Presidente della Commissione

giudicatrice:
a) nelle procedure svolte a favore di un singolo comune associato, un Responsabile di servizio del Comune stesso a favore del quale viene svolta la procedura di gara ovvero, in subordine, un Responsabile di servizio di uno dei comuni associati;
b) nelle procedure svolte in favore di più Comuni associati, un Responsabile di Servizio del Comune associato per il quale il valore dell'acquisizione di lavori, servizi o beni risulti prevalente ovvero, in subordine, un Responsabile di servizio di uno dei comuni associati;
c) svolge egli stesso le funzioni di Presidente della Commissione Giudicatrice, qualora tale ruolo non sia ricoperto dai responsabili di cui ai precedenti punti a) e b).

4. Ai fini di quanto s u previsto, per Responsabile di servizio si intende il dipendente dell'ente esercitante il ruolo previsto dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, indipendentemente dalla qualifica/categoria professionale assegnata, anche quando non afferente a posizioni comportanti il possesso della laurea per l'accesso.

5. Qualora il Presidente della Commissione giudicatrice non sia il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, tale soggetto opera nell'ambito della gara per le attività riferite allo stesso Responsabile della Centrale dall'art. 17 della presente convenzione.

Capo IV
Forme di consultazione tra gli enti associati

Art. 21
(Forme di consultazione tra i Comuni associati)

1. I Sindaci dei Comuni associati, con cadenza almeno annuale, sono convocati dal Sindaco del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza, per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

2. I Sindaci dei Comuni associati approvano le linee-guida per la definizione operativa delle intese previste dalla presente convenzione.

Art. 22
(Definizione delle intese)

1. La definizione delle intese previste dalla presente convenzione per consentire l'operatività della stessa è demandata ad un rappresentante per ogni singolo Comune associato, designato tra i Dirigenti / Responsabili di servizio individuati come operanti presso la Centrale unica di committenza in base all'art. 16 della stessa convenzione.

2. Il soggetto di cui al precedente comma 1 opera nel rispetto delle linee-guida definite dai Comuni in base al precedente art. 21, comma 2.

Capo V
Rapporti finanziari tra gli enti associati

Art. 23
(Rapporti finanziari e riparto delle spese)

5. L'ente capofila operante come CUC conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

6. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.

7. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente designato come capofila, per le attività riferibili alla

struttura organizzativa individuata come CUC, le risorse umane individuate in base all'art. 16, limitatamente all'esperimento delle procedure di affidamento di rispettiva competenza.

8. In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono per costi diretti, le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, incarichi professionali, etc.)

9. Ciascun Comune associato rimborsa al Comune individuato come ente capofila i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.

10. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.

11. Il rimborso del costi diretti, da parte degli enti associati a favore del Comune individuato come ente capofila avviene con cadenza semestrale su rendicontazione predisposta da quest'ultimo.

12. I comuni aderenti alla CUC dovranno versare al comune capofila, entro il 30 novembre di ogni anno, oltre ai costi diretti, un contributo per i costi di gestione e funzionamento, determinati nella seguente misura:
- € 1,00 per ogni abitante, fino a 5.000 abitanti;
- € 0,25 per ogni abitante oltre 5.000 abitanti.

13. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC, sulla base delle comunicazioni del fabbisogni e dei programmi presentati da ciascun Comune associato, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento del bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione ai Comuni associati.

Art. 24
(Risorse strumentali)

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.

2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune individuato quale ente capofila le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 19.

3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'ente capofila operante come CUC in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.

4. I Comuni associati consentono all'ente capofila l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

Capo VI
Disposizioni generali e finali
Art. 25 (Riservatezza)

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila operante come CUC gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003 e dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation).

2. Il Comune individuato quale ente capofila è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.

3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione

delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come CUC, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

Art. 26
(Prevenzione della corruzione)

1. Le attività della struttura organizzativa operante come CUC sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune designato come ente capofila.

2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'ente capofila operante come CUC, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 27
(Associazione di altri Comuni ed altri enti locali).

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia.

2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione dei Comuni associati prevista dall'art. 17, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

Art. 28
(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

4. I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dai Comuni associati e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.

5. I protocolli operativi tra i Comuni associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Responsabili di Servizio, in accordo con il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti i Comuni associati una volta definite le procedure.

Art. 29
(Recesso dalla convenzione)

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

2. Qualora a recedere sia il Comune individuato come ente capofila, lo stesso deve comunque continuare a far svolgere

alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione, sino all'individuazione di un altro ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo e comunque sino al completamento di tutte le procedure di affidamento per le quali è già stata adottata la determinazione a contrarre.

3. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall'art. 62 del D.Lgs 36/2023.

Art. 30
(Scioglimento della convenzione)

1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:
a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;
d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
e) nel caso previsto dal precedente art. 29, nei commi 2 e 3.

2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziare e strumentali messe dagli stessi a disposizione dell'ente individuato come capofila.

Art. 31
(Risoluzione delle controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre componenti. All'arbitrato si applicano gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Il parere reso dal Collegio è insindacabile e non impugnabile. Il Collegio stabilisce anche l'imputazione delle spese conseguenti la risoluzione della controversia.

Art. 32
(Regolazione delle problematiche rilevabili in via di prima applicazione della convenzione e in via transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente convenzione, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza verifica, per appalti e concessioni che si riferiscano a fabbisogni comuni e condivisibili dal Comuni associati, l'eventuale disallineamento e definisce, in accordo con i Comuni stessi, un programma e misure possibili per pervenire entro la scadenza della convenzione stessa all'effettuazione di procedure coordinate.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di MONTALTO UFFUGO
Il Sindaco _____

Per il Comune di RENDE
Il Commissario _____

Per il Comune di SAN VINCENZO LA COSTA
Il Sindaco _____